

STUDIO LEGALE SANINO

MARIO SANINO
FRANCESCO BRASCHI
RICCARDO ARBIB
LORENZO AURELI
PIERO BIASIOTTI
CARLO CELANI
FRANCO COCCOLI
ILARIA COLOMBO
LORENZO CORAGGIO
MARCO DI LULLO
LAURA PALASCIANO
GIANPAOLO RUGGIERO
PAOLA SALVATORE
FRANCESCA SANINO
FABRIZIO VIOLA
FRANCO VIOLA
M. NICOLETTA VIOLA SANINO

GIULIO VIOLA
Consulcate Internazionale

00197 ROMA
180, VIALE PARIOLI
TEL. 0039-06 8074371
FAX 0039-06 8072776
roma@studiosanino.com

www.studiosanino.com

Roma, 19 gennaio 2011

AE10-MS/mr-let454D10-2

Egr. Prof. Avv. Giorgio Orsoni
Via fax 041/5224190


Oggetto: Oua ed altri / Ministero della Giustizia - TAR Lazio

Carissimo,

allego l'atto di intervento ad opponendum, notificato in data odierna.

Un caro saluto.

(Mario Sanino)



STUDIO LEGALE
AVV. DANIELA BAUDUIN
Via Avigliana 13/1 - Torino
Tel 0114342702 Fax 0114343030
daniela.bauduin@virgilio.it
BDNDNL79B66F839W

STUDIO LEGALE
AVV. GIORGIO PRETE
Via XX Settembre 2 - Brandizzo (To)
Tel 0119178524 Fax 0119130187
giorgioprete@pec.ordineavvocatorino.it
PRTGRG72M24L219K

*COPIA USO NOTIFICA
CONFORME ALL'ORIGINALE*

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale

Per il Lazio - Sede di Roma - Sezione I

Intervento *ad opponendum*

Dell'Associazione "**Avvocati per la mediazione**" (C.F. 97629110582), corrente in Via Michele Di Lando n. 41, 00162 Roma, in persona del Presidente *pro tempore*, **dott.ssa Lorenza Morello** (CF: MRL LNZ 79H61 D205J), residente in Via Po n. 25, 12034 - Paesana (CN), la quale agisce anche in proprio, quale mediatore, socio e consigliere FormaMed srl in Roma (Organismo di Mediazione e Ente formatore accreditato al Ministero della Giustizia), **dell'avv.to Alberto Mascia** (CF: MSC LRT 76D15 A783Z), residente in Corso Roma n. 82, 82028 - San Bartolomeo in Galdo (BN), che agisce in proprio quale Vice Presidente "**Avvocati per la mediazione**", mediatore, socio e consigliere FormaMed srl in Roma (Organismo di Mediazione e Ente formatore accreditato al Ministero della Giustizia), rappresentati e difesi dagli Avvocati Daniela Bauduin (CF: BDN DNL 79B66 F839W) del Foro di Torino, con studio in Via Avigliana n. 13/1 - 10100 Torino, e Giorgio Prete (CF: PRT GRG 72M24 L219K) del Foro di Torino, con studio in Via XX Settembre 2 - 10032 Brandizzo (To) ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio in Via Michele di Lando, 41 - 00162 Roma presso l'Avv. Alberto Mascia (CF: MSC LRT 76D15 A783Z), come da procura in calce al presente atto,

nel giudizio di cui al ricorso rubricato con R.G. n. 10937/2010

proposto

Dall'**Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana - OUA** -, in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Maurizio De Tilla (CF: DTLMRZ41D06F839Z), il

conciliazione in ogni settore professionale, specie di estrazione giuridica, e in particolare si rivolge alle figure degli avvocati e dei praticanti avvocati. La promozione di tali attività avviene attraverso iniziative che includono servizi informativi, eventi seminari, convegni, anche tramite l'organizzazione e la predisposizione di spazi destinati a dette attività.

La dott.ssa Lorenza Morello e l'avv. Alberto Mascia esercitano da anni professionalmente l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione, nonché di docenza nei corsi di formazione per mediatori, avendo a tal fine anche costituito una società, la FormaMed srl, che è Organismo accreditato: con PDG del 13 ottobre 2008, con cui è stata disposta l'iscrizione al n. 32 nel Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 D.lgs 17 gennaio 2003, n. 5; con PDG del 9 ottobre 2008 con cui è stata disposta l'iscrizione tra gli Enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222.

E' evidente, a questo punto, l'interesse dell'Associazione APM, nonché degli esercenti la professione di mediatore, ad intervenire nel presente giudizio, in quanto titolari di un interesse alla conservazione dell'atto sottoposto all'esame di codesto Giudice amministrativo, atto dal quale essi traggono un'utilità ben precisa.

- In via preliminare, si contesta il ricorso nel punto in cui individua la propria finalità nel rendere un *“contributo alla redazione di un testo regolamentare idoneo al perseguimento degli obiettivi che il legislatore si è posto e funzionale alle esigenze del sistema processuale”*.

Come è del tutto ovvio, vi è una netta distinzione tra il diritto incontestabile di agire, previsto dalla Costituzione, e l'esercizio della facoltà di fornire un contributo in via giudiziale alla stesura di una disposizione normativa, che non spetta ai ricorrenti.

Appare consequenziale, quindi, l'**inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad impugnare** il Decreto del Ministro di Giustizia, adottato di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, n. 180 del 10 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010.

Difatti, come è ben noto, il carattere normativo dei regolamenti rende eccezionale l'ammissibilità di una impugnativa diretta ed immediata dello stesso. Essa è possibile solo laddove il regolamento assuma, ancor prima dell'adozione del provvedimento attuativo, una dimensione lesiva tale da determinare nel soggetto agente l'insorgere di un interesse concreto ed attuale a ricorrere.

Nel caso sottoposto all'attenzione di codesta Autorità giudiziaria non si rinviene il benché minimo interesse a ricorrere: il regolamento impugnato, nel dare attuazione al D.lgs. n. 28 del 2010, non esclude l'odierno ricorrente dall'alveo dei soggetti legittimati a gestire il procedimento di mediazione, né lede in altro modo la sua sfera giuridica, rispettando le norme contenute nel Decreto legislativo citato, i principi generali posti a livello normativo generale, nonché la disciplina comunitaria.

- Partendo dall'ordinamento comunitario, che i ricorrenti affermano non adeguatamente rispettato dalla disciplina legislativa del procedimento di mediazione, si osserva che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua relazione sul progetto di riforma della professione forense all'esame del

Senato, ha censurato le disposizioni che prevedono una “esclusività” nei procedimenti di conciliazione, a favore dell’Avvocatura del libero Foro.

Secondo l’Antitrust tale esclusiva sarebbe in contrasto con l’ordinamento comunitario, che consente l’attribuzione legale di esclusive solo se giustificate dal perseguimento di interessi generali e comporterebbe un’evidente restrizione della concorrenza, oltre ad incidere sui costi delle procedure conciliative, con ripercussioni negative sui cittadini e sulle imprese.

- A ciò si aggiunga che la delega legislativa contenuta nella Legge n. 69 del 2009, nel delineare i principi e criteri direttivi, non fa alcun riferimento ad una supposta maggiore idoneità degli avvocati nell’attività di mediazione.

- Escluso che la mancata previsione di una sorta di monopolio nella mediazione a favore della classe forense concreti una violazione di legge, può passarsi ad esaminare l’ulteriore censura avanzata dai ricorrenti ed afferente l’idoneità dei requisiti previsti per accedere alla gestione del procedimento di mediazione.

In particolare, nell’atto introduttivo si sostiene che il regolamento impugnato abbia mal inteso la nozione di “competenza”, confondendola con quella di “formazione”, avrebbe cioè previsto requisiti attinenti alla formazione del mediatore, ma non alla sua competenza.

L’infondatezza della contestazione avanzata emerge con chiarezza rammentando il significato che un semplice dizionario dà al termine “competenza”: “conoscere a fondo qualcosa”; “capacità di compiere una data attività”.

Capacità conseguita dal mediatore attraverso un percorso formativo “specifico” delineato dal Ministero, unitamente all’aggiornamento, anch’esso “specifico”, prescritto.

AVV. GIORGIO PRETE

- Appare opportuno distinguere i requisiti formali richiesti per la partecipazione a un evento formativo idonei a consentire il rilascio di apposito attestato, da un lato, ed i requisiti formali e di competenza richiesti per presentare domanda presso un Organismo di Mediazione, al fine di essere accreditato quale mediatore professionista, dall'altro lato.

La confusa ricostruzione contenuta nel ricorso in esame manca di chiarezza sui presupposti effettivi per l'esercizio delle funzioni di mediatore.

Va smentita l'affermazione dei ricorrenti, in virtù della quale l'art. 60, Legge n. 69/2009, e il D.lgs. n. 28/2010 avrebbero delineato "talvolta esplicitamente, una figura di mediatore necessariamente dotata di una peculiare formazione giuridica e di un'esperienza di tipo processuale", e quindi una figura di mediatore coincidente con la professionalità dell'avvocato. L'unico riferimento espresso contenuto nell'art. 60 citato alla figura dell'avvocato si rinviene nel terzo comma, lett. n), in cui si prevede *"il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione"*.

Si sottolinea che la figura del mediatore richiede il possesso di requisiti e competenze che afferiscono innanzitutto alla capacità di gestire in via negoziale un conflitto.

Il mediatore è il cd. facilitatore del dialogo e del confronto tra le parti confliggenti.

A sostegno di ciò interviene il dato normativo fornito dal D.lgs. n. 28/2010: l'art. 1, comma 1, lett. a) nel definire il concetto di mediazione, fa riferimento a quella attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti

nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, lasciando ad un momento ulteriore, ed eventuale, la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; alla lett. b), parlando di mediatore, il legislatore parla della persona o delle persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

In tema di a.d.r. (*alternative dispute resolution*), e in particolare nella gestione mediata dei conflitti, si presta particolare attenzione all'ascolto, alla comunicazione, alla relazione tra i configgenti, prima ancora che al dato tecnico-giuridico o meramente economico, comunque importante, ma non esclusivo o preclusivo di un accordo.

- La ricerca di una attribuzione esclusiva nell'attività di mediazione a favore della categoria professionale degli avvocati induce i ricorrenti ad affermare che *"l'incidenza degli effetti del verbale di accordo sulle posizioni giuridiche delle parti coinvolte e sulla titolarità dei relativi diritti reali ed obbligatori non può che presupporre la presenza di un soggetto non soltanto in possesso di un mero titolo di studio (come prevede il regolamento), quanto di una laurea specialistica in materie giuridiche e del comprovato esercizio dell'attività professionale legale"*, trascurando di considerare che l'art. 12 del D.lgs. n. 28 del 2009, rubricato *"Efficacia esecutiva ed esecuzione"*, stabilisce che il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, soltanto se omologato, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale e della mancanza di ogni contrasto con l'ordine pubblico o le norme imperative, con decreto del presidente del

tribunale, nel cui circondario ha sede l'organismo ovvero, nell'ipotesi di esecuzione transfrontaliera, nel cui circondario l'accordo deve essere eseguito.

Ci si chiede quale organo possa offrire maggior garanzia!

- Si rammenta, inoltre, che gli obblighi di informazione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del D.lgs. 28/2010 (si veda: l'art. 60, comma 3, lettera n), della Legge n. 69/2009), incombenti sull'avvocato, cui eventualmente la parte si sia rivolta per esaminare la fattispecie litigiosa che la coinvolge, sono obblighi imposti dalla legge.

Si tratta di un obbligo di informativa specifica e scritta, avente ad oggetto: la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; i casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; le agevolazioni fiscali di cui la parte in mediazione può usufruire.

L'avvocato dovrà informare la parte all'atto del conferimento dell'incarico.

La sanzione per l'omessa informativa è costituita dalla annullabilità del contratto concluso eventualmente con l'assistito, rafforzata dall'obbligo di allegare il documento, sottoscritto, all'atto introduttivo del giudizio in ipotesi instaurato.

Si tratta di un vizio che non si riverbera sulla validità della procura, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, la cui invalidità non toglie quindi al difensore lo *ius postulandi* attribuito con la procura.

- Va soggiunto che nessun "appesantimento" dei tempi processuali può essere imputato al procedimento di mediazione, giacché l'art. 6 del D.lgs. n. 28/2010, rubricato "*Durata*", come da delega (art. 60, comma 3, lettera q, Legge n.

69/2009), fissa in quattro mesi il termine massimo di durata del procedimento in parola, decorrente dal deposito della domanda, o, nell'ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine fissato da quest'ultimo per il menzionato deposito.

Le parti che vogliono avvalersi della mediazione potranno usufruire del termine di tre mesi di sospensione volontaria all'esito del quale le udienze potranno riprendere, senza che ciò debba necessariamente incidere sulla mediazione medesima.

Infatti, posto che in tale ipotesi la mediazione avrà base puramente volontaristica, non sono ragionevolmente prospettabili atti processuali che ne possano impedire il buon esito per il breve differenziale temporale descritto.

Il termine in esame non è un termine processuale, dal che discende che ad esso non si applica la sospensione feriale di cui alla Legge 7 ottobre 1969 n. 742.

Inoltre, le conseguenze dello spirare del termine sono già indicate nella ripresa dell'*iter* processuale.

Va infine precisato che l'art. 7 "*Effetti sulla ragionevole durata del processo*", del D.lgs. 28/2010 sottrae il periodo di sospensione al computo del termine oltre il quale la durata del processo è da considerarsi irragionevole ai sensi della Legge 24 marzo 2001, n. 89.

Il presupposto di tale previsione è che la mediazione è funzionale ad una più rapida e meno dispendiosa composizione degli interessi delle parti.

- Il ricorso contesta la legittimità dell'art. 20, D.M. n. 180/2010 (*Disciplina transitoria*) e dell'art. 16, D.lgs. n. 28/2010 (*Organismi di mediazione e registro. Enti formatori*). Quest'ultima norma regola la figura istituzionale degli Organismi

di mediazione, prendendo a modello quanto disposto nel precedente sistema della conciliazione cd. societaria di cui al D.lgs. n. 5/2003. Come rilevato nella Relazione illustrativa ministeriale, tale articolo è in linea con le osservazioni parlamentari che hanno rappresentato l'utilità di un riferimento, nella normativa primaria, alla serietà ed efficienza quali connotati essenziali degli Organismi. La norma fa salve le disposizioni e i principi del D.M. n. 222/2004, fino all'emanazione del nuovo decreto ministeriale, facendo implicito riferimento ad una fase transitoria, presente in ogni passaggio da una vecchia a una nuova normativa, specie con riferimento a requisiti di professionalità, serietà e competenza degli Organismi di mediazione e ai requisiti relativi ai mediatori abilitati a prestare la loro opera presso tali Organismi.

L'art. 20 del Regolamento di attuazione, infatti, pur facendo riferimento a una iscrizione di diritto al Registro degli Organismi a loro volta già iscritti nel registro previsto dal D.M. n. 222/2004, stabilisce espressamente che il responsabile verifichi il possesso in capo a tali Organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 (*Criteri per l'iscrizione nel registro*) e comunichi agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Tale previsione è, infatti, sintomatica di un passaggio, inevitabile e piuttosto fisiologico, da quelle che erano le previsioni del D.M. n. 222/2004 a quelle che sono le più stringenti disposizioni del D.M. n. 180/2010, senza togliere quella soluzione di continuità che contraddistingue il servizio di mediazione di ogni Organismo già accreditato, comunque certificato, in attesa di aver completato tutte le integrazioni richieste, dai requisiti della vecchia normativa.

Va, inoltre, sottolineato come, sotto il profilo operativo, le integrazioni e le modifiche richieste agli Organismi già accreditati in base al D.M. n. 222/2004, tutto siano fuorché un riconoscimento di diritto del loro precedente accreditamento, in quanto gli adempimenti richiesti ai vecchi Organismi accreditati sono gli stessi richiesti a qualsiasi Organismo di nuova creazione (si richiama sul punto il Provvedimento del 4 novembre 2010, relativo ai Modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e all'elenco degli enti formatori per la mediazione). La non iscrizione di diritto è confermata, inoltre, dalla parte finale del comma 1, art. 20, a mente del quale se l'organismo ottempera alle richieste del Responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata, in caso contrario si intende decaduta.

- Con riferimento alle censure relative alle indennità del servizio di mediazione, non è ravvisabile alcuna mancanza di corrispondenza tra le previsioni contenute nel D.lgs. n. 28/2010 ed il D.M. n. 180/2010.

Invero, l'importo minimo del primo scaglione, che non fa riferimento ad alcuno scaglione immediatamente precedente, come risulta per gli altri, è liberamente determinato, dunque la previsione non richiede alcuna attenzione particolare. La logica degli scaglioni è una logica conosciuta a tutti gli Organismi di conciliazione (prima) e mediazione (oggi), secondo una prassi applicativa già conosciuta a livello di decretazione ministeriale nel D.M. n. 223/2004.

- Si censura, altresì, il criterio di calcolo delle indennità, nonché le modalità di ripartizione tra le parti. Anche sotto tale profilo, occorre evidenziare che già il comma 3 del richiamato art. 16, D.M. n. 180/2010 afferma che per le spese di

mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella apposita tabella allegata. Inoltre, il successivo comma 11 aggiunge che le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. La ripartizione in solido è, nella generalità dei casi, ripartizione a metà delle spese, ovvero secondo il differente accordo che le stesse parti pongano in essere.

Con riferimento alle maggiorazioni massime delle indennità dovute, l'art. 16 del D.M. n. 180/2010 fa espresso riferimento alla previsione di aumentare l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento in una misura non superiore a 1/5, nei casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare, successo della mediazione, formulazione di una proposta del mediatore.

Identica valutazione va compiuta con riferimento alle riduzioni delle indennità (nella misura di 1/3 dell'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento), dovute sia nell'ipotesi in cui il tentativo di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

• **Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16 del D.lgs. n. 28 del 2010 in riferimento agli artt. 77 e 24 della Costituzione.**

a) I ricorrenti muovono dalla erronea premessa interpretativa secondo la quale: “l'art. 5 del D.lgs. 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo l'immediato accesso alla giustizia”.

Proseguendo la citazione: *“Il D.lgs. 28/10 concependo il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda giudiziale, impedisce l'immediato accesso alla giustizia e rischia di compromettere l'effettività della stessa tutela giudiziale. Si pensi alle esigenze cautelari che non possono, di per sé, consentire di procrastinare l'accesso alla giustizia, posponendolo all'esperimento del procedimento di mediazione.”*

Tale assunto risulta privo di fondamento alla luce del dato normativo, nonché degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione e di tutela cautelare.

L'art. 5 citato regola i rapporti tra il procedimento di mediazione e l'eventuale processo civile relativo alla medesima controversia su cui si è svolta o si svolge la mediazione.

Il primo comma configura la mediazione, rispetto ad alcune materie, come condizione di procedibilità.

La parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi, su eccezione di parte nella prima difesa o d'ufficio entro la prima udienza, che la mediazione non è stata tentata o che non è decorso il termine massimo per il suo completamento, fissa una nuova udienza dopo la scadenza del termine massimo per la mediazione, onde consentirne lo svolgimento.

Se poi la mediazione non è ancora iniziata, il giudice deve, altresì, assegnare un termine per la presentazione della domanda a un organismo iscritto.

Il legislatore delegato ha preferito discostarsi da quanto previsto per il processo del lavoro, non prevedendo la sospensione del processo, ma un suo semplice differimento.

Ha, inoltre, previsto per una serie di rapporti la condizione di procedibilità, sul presupposto che solo una simile estensione possa garantire alla nuova disciplina una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie.

Al riguardo e come anticipato, occorre ricordare che la Corte costituzionale ha in più riprese giudicato legittimo il perseguimento delle finalità deflattive, realizzato attraverso il meccanismo della condizione di procedibilità.

Si tratta, infatti, di una misura che, senza impedire o limitare oltremodo l'accesso alla giurisdizione, si limita a differire l'esperimento, imponendo alle parti oneri obiettivamente non gravosi e volti anzi a dare soddisfazione alle loro pretese in termini più celeri e meno dispendiosi.

(Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276, Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82; in relazione al giusto processo: Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 436).

Giova richiamare il passaggio della sentenza n. 276 del 2000, in cui la Consulta deduce che: *“l'art. 24 della Costituzione, laddove tutela il diritto di azione, non comporta l'assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare 'interessi generali', con le dilazioni conseguenti”*.

Come osservato, la normativa denunciata modula un *iter* che rende intrinsecamente ragionevole il limite all'immediatezza della tutela giurisdizionale.

A ciò si aggiunga che la condizione di procedibilità si pone perfettamente in linea con le direttive contenute nella Legge delega.

L'art. 60, comma 3, lettera a) della Legge n. 69 del 2009 stabilisce, infatti, come unico limite all'esercizio della delega, che la disciplina della mediazione non possa precludere l'accesso alla giustizia.

Ciò precisato, emerge con chiarezza che l'art. 5, comma 1, non configura alcuna "preclusione", regolando l'ipotesi di una condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda.

Al contrario, esso realizza icasticamente un equilibrio tra il diritto d'azione di cui all'art. 24 Cost. e gli interessi generali alla sollecita amministrazione della giustizia e al contenimento dell'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, più volte richiesto dalla Corte costituzionale per affermare la legittimità di simili interventi normativi (Corte cost., 24 marzo 2006, n. 125).

Alla censura secondo la quale le esigenze cautelari sarebbero frustrate dalla normativa censurata, si oppone che l'art. 5, comma 3, prescrive che: "*Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale*".

La mediazione non può, dunque, danneggiare la parte che ha interesse a ottenere un provvedimento urgente o cautelare. In tale casi, imporre una sospensione precluderebbe l'accesso alla giurisdizione rispetto a situazioni che richiedono una decisione in tempi veloci e sulle quali il mediatore è privo di qualsiasi potere d'intervento.

b) La manifesta infondatezza colpisce anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.lgs. n. 28 del 2010, che ad avviso dei ricorrenti disattenderebbe la Legge delega, oltre che precludere l'accesso alla giustizia.

In primo luogo, si ribadisce che né il D.lgs. n. 28/2010, né il D.M. n. 180/2010 limitano l'accesso degli organismi istituiti dai Consigli dell'ordine forense e degli stessi avvocati al registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Basti pensare che gli Organismi di mediazione presso i Consigli dell'Ordine degli avvocati godono dell'iscrizione agevolata su semplice domanda.

Inoltre, le prescrizioni ministeriali relative ai profili e requisiti di natura economico-finanziaria, volti a garantire efficienza, stabilità, consistenza patrimoniale e organizzativa dell'Organismo di mediazione, valgono per tutti gli organismi che si vogliano accreditare presso il Registro tenuto dal responsabile del Ministero della Giustizia.

In forza delle considerazioni fin qui svolte appare consequenziale concludere per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, del ricorso *de quo*, non ravvisandosi nell'atto impugnato né i presupposti di legittimazione al ricorso, né i lamentati vizi di legittimità *sub specie* di violazione di legge e di eccesso di potere.

In ordine a quest'ultimo profilo, preme evidenziare che nessun vizio della funzione pubblica è rinvenibile nell'atto impugnato, avendo le Autorità amministrative resistenti nel presente giudizio esercitato il potere loro attribuito senza sviare dal fine indicato dal Legislatore del 2009 e da quello delegato del 2010.

Di talché, nessuna irrazionalità, incoerenza, illogicità sussiste nell'esercizio del potere da parte delle Pubbliche Amministrazioni *de quibus*.

In conclusione, si ribadisce che **il ricorso si appalesa inammissibile, oltre che totalmente infondato**, meritando pertanto d'essere comunque rigettato, come ci si riserva di dedurre nel prosieguo del giudizio.

P.Q.M.

si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia rigettato perché infondato.

Vinte le spese e i compensi di lite.

Ai fini dell'applicazione della normativa sul contributo unificato, si dichiara che non v'è modifica nel valore della controversia, che resta quello indicato nell'atto introduttivo.

Si producono, con deposito presso la Cancelleria, quali documenti:


1. Copia atto costitutivo A.P.M.
2. Copia statuto A.P.M.
3. Copia certificato di attribuzione di codice fiscale A.P.M.
4. Copia provvedimento di accreditamento Formamed S.r.l.
5. Visura camerale Formamed S.r.l.
6. Dichiarazione sostitutiva Mascia Alberto
7. Dichiarazione sostitutiva Morello Lorenza
8. Informativa sulla mediazione

Torino, 14 gennaio 2011

Avv. Daniela Bauduin



Avv. Giorgio Prete



AVV. GIORGIO PRETE
...vv. Eschbacher n° 2



Procura alle liti

Avv. Daniela Bauduin e Avv. Giorgio Prete,


I sottoscritti Dott.ssa Lorenza Morello, in proprio e in qualità di Presidente *pro tempore* dell'Associazione Avvocati per la Mediazione - APM, nonché in proprio, Avv. Alberto Mascia, informati ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, Vi delegano a rappresentarli e difenderli, sia congiuntamente che disgiuntamente, in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quelle di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi tutte le più ampie facoltà di legge ratificando fin d'ora il Vostro operato.

Esaurientemente informati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, L. n. 675/1996, come modificata dal D.Lgs. n. 196/2003, Vi autorizzano all'utilizzo, al trattamento e alla diffusione dei dati personali in relazione all'esercizio dei propri diritti nel presente giudizio e connessi adempimenti, esonerandoVi da ogni responsabilità. Eleggono domicilio in Roma, Via Michele di Lando n. 41, presso lo studio dell'Avv. Alberto Mascia.

Con promessa di rato.

TORINO, 14/01/2011



Sono autentiche



AVV. GIORGIO PRETE
Via XX Settembre n° 2
00187 ROMA (RM)

RELAZIONE DI NOTIFICA - Cronologico n. 320

Nell'interesse dell'associazione "AVVOCATI PER LA MEDIAZIONE", della dott.ssa LORENZA MORELLO e dell'avv.to ALBERTO MASCIA *ut supra* rappresentati e difesi, Io sottoscritto Avv. Giorgio Prete, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53, con delibera in data 25/10/2004, ho notificato il suesteso atto all'**Avv. MARIO SANINO**, quale procuratore costituito dell'**Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana - OUA -**, in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Maurizio De Tilla, dell'**Avv. Maurizio De Tilla**, del **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli**, in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Francesco Caia, dell'**Avv. Francesco Caia**, del **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata**, in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Gennaro Torrese, dell'**Avv. Gennaro Torrese**, dell'**Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Campania**, in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Franco Tortorano, dell'**Avv. Franco Tortorano**, del **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro**, in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Rosa Marino, dell'**Avv. Rosa Marino**, del **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino**, in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Marco D'Errico, dell'**Avv. Marco D'Errico**, del **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso**, in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Demetrio Rivellino, dell'**Avv. Demetrio Rivellino**, dell'**avv. Mario Pietrunti**, dell'**AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori**, in persona del Presidente *pro tempore* avv. Milena Pini, dell'**avv. Filippo Pucino**, dell'**avv. Paola Pucino**, dell'**avv. Angelo Pucino**, dell'**avv. Carmelo Maurizio Sergi**, dell'**avv. Federica Eminente**, dell'**avv. Sabrina Sifo**, dell'**avv. Pompeo Salvatore Walter**, dell'**avv. Eugenio Bisceglia**, dell'**avv. Vitangelo Mongelli**, dell'**avv. Vincenzo Papaleo**, dell'**avv. Salvatore di Cristofalo**, dell'**avv. Giovanni Zambelli**, dell'**avv. Giuseppe Di Girolamo**, dell'**avv. Agostino Maione**, dell'**avv. Claudio Acampora**, dell'**avv. Luigi Ernesto Zanoni**, con studio in **00197 - Roma, Viale Parioli n. 180**, rimettendoGli copia conforme

AVV. GIORGIO PRETE
Via XX Settembre n° 2

all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di BRANDIZZO (TO), Via Torino 188, il giorno indicato nel timbro postale che segue.



Nonché all'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in qualità di difensore *ex lege* costituito del **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00186 - Roma, Via dei Portoghesi n. 12, rimettendoLe copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di BRANDIZZO (TO), Via Torino 188, il giorno indicato nel timbro postale che segue.

AVV. GIORGIO PRETE
Via XX Settembre n° 2

Nonché all'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in qualità di difensore *ex lege* costituito del **Ministero dello Sviluppo economico**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00186 - Roma, Via dei Portoghesi n. 12, rimettendoLe copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di BRANDIZZO (TO), Via Torino 188, il giorno indicato nel timbro postale che segue.

Nonché all'avv. GIAMPIERO AMORELLI, quale procuratore costituito dell'Associazione Avvocati Romani e dell'Associazione Agire e Informare, con studio in 00185 - Roma, Via Guglielmo Pepe n. 37, rimettendoGli copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di BRANDIZZO (TO), Via Torino 188, il giorno indicato nel timbro postale che segue.

AVV. GIORGIO PRETE
Via XX Settembre n° 2

Avv. Giorgio Prete

